



Ai
Sindacati Autonomi Bancari
F.A.B.I.

LORO SEDI

PROTOCOLLO: **1316/B/200 – MB/mm**

ROMA, LI **22 settembre 2015**

OGGETTO:

CIRCOLARE ESPLICATIVA DELLA IPOTESI DI ACCORDO RINNOVO CCNL 19 GENNAIO 2012

L'accordo si compone di una premessa politica e di n.8 punti.

Premessa

La trattativa è stata orientata a definire un rinnovo contrattuale idoneo a fornire adeguate risposte agli interessi di carattere professionale e occupazionale dei lavoratori bancari.

Si conferma la centralità del contratto nazionale e si mira a valorizzare le relazioni industriali a livello aziendale e di gruppo che rappresentano le sedi più idonee a rispondere alla progressiva diversificazione delle singole realtà bancarie.

Si definisce l'intesa "a forte valenza sociale" con l'obiettivo di tutelare le retribuzioni e di favorire l'occupazione e l'occupabilità di tutti i lavoratori e lavoratrici attraverso la solidarietà intergenerazionale.

Punto 1. Decorrenza e scadenza

Il CCNL decorre dalla data di stipulazione dell'accordo(31 marzo 2015).

Il CCNL scade il 31 dicembre 2018.

I contratti di secondo livello ex art 28 CCNL 2012 avranno durata quadriennale e saranno rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Punto 2. Disposizioni di carattere sociale e a tutela dell'occupazione

L'accordo prevede (in un contesto caratterizzato dalle rilevanti ricadute sociali rivenienti dalla crisi) l'incremento del livello retributivo di **inserimento professionale** di cui all'art.46 CCNL 19 gennaio 2012 attraverso uno stipendio di euro 1.969,54 (in luogo di euro 1.794,47), più il contributo datoriale del 4% alla previdenza complementare e per quattro anni dall'assunzione:

- per i nuovi assunti a far tempo dalla data del 1 aprile 2015;
- per il personale destinatario dell'inserimento professionale in servizio alla data di stipulazione del ccnl (31 marzo 2015) e con erogazione assicurata dal F.O.C.

Si conferma il **Fondo per l'occupazione (FOC)** la cui operatività è prorogata fino al 31 dicembre 2018, con le stesse modalità di finanziamento.

Si conviene altresì che l'utilizzo del F.O.C. possa essere implementato in sinergia con il **Fondo di solidarietà** (di cui al DM 28 luglio 2014 n.83486) con misure di sostegno:

- Alla rioccupazione dei lavoratori destinatari della sezione emergenziale e di quelli licenziati per motivi economici
- Alla solidarietà espansiva
- Alla riconversione e riqualificazione professionale nei casi di eccedenze di personale dovute a processi di riorganizzazione del lavoro
- Ad iniziative mirate ad agevolare l'assunzione dei giovani nel mondo del lavoro.

Quanto sopra detto sarà definito da un **Gruppo paritetico di lavoro** entro 3 mesi dalla stipula e in tale sede si valuterà la possibilità che il F.O.C. svolga la funzione supplente del Fondo di solidarietà per quanto riguarda il problema del riconoscimento del contributo residuo alla azienda che assume dalla sezione emergenziale. Si rimodulerà altresì la prestazione del F.O.C. in relazione alle agevolazioni contributive previste dalla legge di stabilità per le assunzioni a tempo indeterminato onde evitare che le aziende lucrino sulle future assunzioni.

Si istituisce, all'interno dell'Ente bilaterale Enbicredito una "**Piattaforma informatica**" che agevoli l'incontro tra domanda e offerta di lavoro tra le banche.

Si è stabilito poi che le aziende, in caso di nuove assunzioni, possano attingere dalla sezione emergenziale o dai lavoratori licenziati per motivi economici.

Nel CCNL verrà inserito uno specifico "chiarimento delle parti" che escluda l'applicazione della nuova normativa dei licenziamenti senza art.18 statuto dei lavoratori a tutti i colleghi interessati a cessioni individuali o collettive dei contratti di lavoro o nei processi di riorganizzazione o ristrutturazione (cessioni ramo di azienda, newco...).

In tal modo si è inteso riconoscere che le aziende di credito nelle fattispecie richiamate già oggi utilizzano strumenti giuridici quali il trasferimento del ramo di azienda e la cessione del contratto (vedasi artt.2112 e 1406 c.c.) che non incidono sulla continuità del rapporto di lavoro anche in tema di risoluzione del contratto di lavoro.

Punto 3. Trattamento economico

La voce **stipendio** viene incrementata di euro 85,00 mensili per 13 mensilità riferita alla figura tipo del lavoratore inquadrato nella 3 area professionale 4 livello retributivo.

L'importo viene parametrato e corrisposto in tre tranches (anche ai colleghi destinatari del livello retributivo di inserimento professionale):

- Euro 25,00 dal 1 ottobre 2016
- Euro 30,00 dal 1 ottobre 2017
- Euro 30,00 dal 1 ottobre 2018

Punto 4. Trattamento di fine rapporto

Il TFR viene calcolato esclusivamente sulle voci tabellari stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare per il periodo:

- 1 gennaio 2015/31 dicembre 2018

Punto 5. Inquadramento del personale

Per il periodo di vigenza contrattuale continuerà ad esserci la piena fungibilità nell'ambito della categoria dei **quadri** dal 1 al 4 livello retributivo.

In merito alla definizione di un nuovo sistema di classificazione del personale, con le connesse declaratorie e gli eventuali profili professionali esemplificativi, si è stabilito di istituire tra le parti un **cantiere di lavoro** che lavorerà per 12 mesi dalla data di stipulazione del contratto e avrà lo scopo di essere propedeutico alla trattativa del prossimo rinnovo contrattuale.

E' stata prevista infine la possibilità, su iniziativa aziendale ed in tale sede (o di gruppo), di definire intese in materia di **inquadramenti** del personale allo scopo di rispondere a specifiche esigenze organizzative, fermo restando quanto stabilito dall'art.82 comma 6 CCNL 2012 e dall'art.90 comma 9 (individuazione e regolamentazione di nuove figure professionali).

Punto 6. Politiche commerciali

Viene confermato il " Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario" sottoscritto il 16 giugno 2004 con una particolare sottolineatura dei temi etici quali la dignità delle persone, la responsabilità, la fiducia, l'integrità e la trasparenza dei comportamenti.

Quanto sopra dovrà ispirare le politiche commerciali delle imprese in riferimento al profilo di coerenza necessario tra le stesse e le specificità della clientela di riferimento prestando particolare attenzione al clima aziendale.

Punto 7. Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Viene concordato che le parti entro 30 giorni dall'entrata in vigore del **decreto delegato** in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui alla legge 10 dicembre 2014 n.183, dovranno incontrarsi per valutare i criteri applicativi presso le aziende destinatarie del contratto (equilibrio di genere, attuazione della normativa sui congedi parentali ad ore).

Viene stabilito che i **permessi** per assistenza ai figli affetti da patologie legate all'apprendimento (dsa) possono essere fruiti anche ad ore nel massimo di 5 giorni l'anno e con preavviso minimo di 10 giorni.

Per le **malattie oncologiche** i periodi di conservazione del posto di lavoro e dell'intero trattamento economico di cui all'art.58 CCNL 2012 vengono raddoppiati con un massimo di 36 mesi complessivi.

Punto 8. Impegno delle parti

Entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo le parti redigeranno il testo coordinato del nuovo contratto di lavoro. Viene specificato che in tale sede, si confermerà quanto previsto dall'art.77 comma 2 del CCNL 2012 (applicazione dell'art.18 legge 300) per tutti i lavoratori in servizio alla data del 7 marzo 2015, che quindi conserveranno la piena tutela di reintegra contro eventuali **licenziamenti** illegittimi.

Verranno implementate anche le materie dell'**Osservatorio nazionale** di cui all'art.9 ccnl 2012 con particolare riguardo all'evoluzione dei modelli organizzativi in funzione dei nuovi modi di fare banca, ai nuovi mestieri e alle connesse professionalità.

Questi temi saranno altresì discussi nelle aziende o gruppi bancari nel corso di un apposito incontro.

DIPARTIMENTO CONTRATTUALISTICA
(Mastropasqua)

LA SEGRETERIA NAZIONALE
